

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 21 GENNAIO 1953

(92^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico » (N. 2750) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1054, 1057, 1058
RUSSO, <i>relatore</i>	1054
CERMIGNANI	1055
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1055, 1056, 1058
TONELLO	1055
GIARDINA	1055
LAMBERTI	1055
CANONICA	1056
FILIPPINI	1056, 1058
MAGRÌ	1056
BANFI	1057

Proposta di legge:

(Rinvio della discussione)

« Valutazione dell'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai soli effetti dell'assegno di riposo, in favore dei maestri elementari che andranno in pensione dal 1° ottobre 1952 » (N. 2337) (D'iniziativa dei senatori Tignino e Tonello):

PRESIDENTE	1053
----------------------	------

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Banfi, Canonica, Caristia, Cassitta, Cermignani, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Lamberti, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Tignino, Tonello, Tosatti e Zanotti Bianco.

Interviene altresì alla riunione il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

ROLFI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione della proposta di legge:

« Valutazione dell'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai soli effetti dell'assegno di riposo, in favore dei maestri elementari che andranno in pensione dal 1° ottobre 1952 » (N. 2337) (D'iniziativa dei senatori Tignino e Tonello).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Valutazione dell'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai soli effetti dell'assegno di riposo, in favore dei maestri elementari che andranno in pensione dal 1° ottobre 1952 », d'iniziativa dei senatori Tignino e Tonello.

Sulla proposta di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che:

1° con la proposta di legge in esame si stabilirebbe una grave deroga al principio fondamentale della legislazione sulle pensioni,

quello cioè che la liquidazione della pensione, deve essere effettuata sugli stipendi effettivamente percepiti;

2° contrariamente a quanto affermato nella relazione che la precede, la proposta di legge recherebbe una maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato e per tale maggiore spesa non si prevede la copertura.

« Per tali motivi la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario alla proposta di legge in esame ».

In considerazione, pertanto, del parere negativo espresso dalla 5ª Commissione, se non si fanno osservazioni, la discussione della proposta di legge in esame s'intende rinviata.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico » (N. 2750) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Russo.

RUSSO, relatore. Nella città di Carrara, giustamente famosa per i suoi marmi e per l'arte della scultura, fiorì un istituto, dal 1769 al 1923, che gode, in Italia e fuori, non poca reputazione per la valentia dei docenti e per profitto degli allievi.

Nel 1923 tale glorioso Istituto artistico superiore, se conservò il bel titolo di Scuola del marmo, fu innovato in tutta la sua struttura e nel suo ordinamento.

È di quell'anno il regio decreto del 31 dicembre n. 3123 che, nel riordinamento degli Istituti e delle Accademie di belle arti, prevede per l'Accademia di Carrara due corsi paralleli di 4 anni, il primo per la figura ed un altro per

l'ornato e l'architettura, ai quali, d'intesa col Comune, si aggiunse un corso preparatorio di 3 anni. Tale riforma fece cattiva prova e ne risentì il prestigio della Scuola.

Il Ministero, fin dal 1940, pensò di trasformare la Scuola del marmo in Accademia di belle arti col solo corso di scultura e con l'annesso Liceo artistico.

Il progetto, approvato dal Ministero delle finanze, si arenava a causa delle contingenze belliche; però il Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1940-41, autorizzò in via provvisoria il funzionamento dell'Accademia di Carrara col suo primo corso di scultura e quello del Liceo artistico col suo primo anno di studio. Così, con un crescendo di irregolarità, a decorrere dal 1943-44 furono rilasciati diplomi di scultura e di maturità artistica che potranno dirsi veramente legali e validi solo dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

Si sente pertanto il bisogno di porre fine ad uno stato di precarietà che dura da oltre un decennio e si ha in animo di assicurare una sistemazione giuridica all'Accademia di belle arti e all'annesso Liceo artistico con la decorrenza dal 16 ottobre 1940. A parte l'inconveniente della decorrenza, reso inevitabile da quanto si è andato dicendo, tenuto conto dei tristi eventi del passato e dell'eccezionalità della vita italiana faticosamente superata, nel solo interesse dell'istruzione superiore artistica e degli alunni che si trovano in possesso di titoli ben meritati ma destituiti di fondamento legale, nonchè a tutela dei diritti dei valorosi docenti che hanno messo al servizio della scuola ogni loro migliore energia, il disegno di legge, collaudato dalla esperienza fatta finora, tanto atteso e già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si raccomanda all'approvazione del Senato.

Alla stesura del presente disegno di legge hanno collaborato, oltre gli uffici del Ministero della pubblica istruzione, anche quelli del Tesoro ed il Consiglio di Stato.

Il disegno di legge stesso consta di 6 articoli e non comporta nuovi oneri. L'articolo 2 trasforma opportunamente l'organico per uniformare gli insegnamenti agli organici delle altre Accademie. A tale scopo è stata compilata apposita tabella che sarà messa ai voti con l'articolo 2.

Gli insegnanti di ruolo attualmente in servizio verranno inquadrati nelle nuove cattedre e conserveranno anzianità e grado (articolo 4).

Mi figuro le difficoltà che al decreto del Ministero dovrà opporre la Corte dei conti per via della decorrenza, ma ad onta di proteste e di minacce formali, confido che la sistemazione verrà.

L'organico della Scuola del marmo constava di 8 cattedre. Il nuovo organico prevede due titolari per l'Accademia e 6 per il Liceo artistico. Per l'insegnamento di matematica e fisica e per quello di scienze naturali, chimica e geografia si provvede per incarico ai sensi dell'articolo 3. Per l'insegnamento della letteratura italiana e della storia si è trasferita nell'organico del Liceo stesso una corrispondente cattedra di 4ª classe esistente nel Liceo artistico di Bologna. Con tale accorgimento sono eliminate le maggiori spese derivanti da un eventuale comando.

CERMIGNANI. Onorevoli colleghi, se ho ben capito, il disegno di legge ha essenzialmente lo scopo di sanare una situazione irregolare che perdura ormai da lungo tempo. Non sarò io ad oppormi alla trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti, ed anzi, a questo riguardo, consento pienamente con le osservazioni esatte e fondate del relatore. Ritengo infatti che Carrara, per le sue cave, sia particolarmente qualificata a possedere un'Accademia di belle arti. Tuttavia debbo porre due quesiti: in primo luogo, questa Accademia, con relativo Liceo artistico, avrà un numero tale di alunni per cui si possa giustificare la spesa che lo Stato dovrà affrontare per mantenerla in funzione? Inoltre, vorrei sapere se i professori che hanno insegnato e che insegneranno in quella scuola, e la cui posizione si intende regolarizzare col provvedimento in esame, dovranno restare ancorati a Carrara o potranno essere immessi nel novero degli insegnanti che ogni anno vengono trasferiti da un istituto d'istruzione all'altro.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio rilevare al senatore Cermignani, per quanto riguarda la prima domanda, che se il Ministero ha proposto la trasformazione in Accademia della Scuola, evidentemente il numero degli allievi è tale

da giustificare il provvedimento. Quanto al secondo quesito, osservo che, quando la Scuola del marmo avrà le caratteristiche giuridiche delle altre Accademie statali e i professori saranno inquadrati in normali organici, essi potranno, evidentemente, anche aspirare al trasferimento.

CERMIGNANI. Ho fatto la prima domanda in quanto esistono oggi scuole d'arte — non mi riferisco ad Accademie — a favore delle quali lo Stato eroga somme non indifferenti, nonostante che esse siano frequentate da un numero esiguo di alunni. È vero che la tradizione ha un gran peso nel determinare il mantenimento in vita di alcuni istituti di istruzione artistica, ma noi dobbiamo anche chiederci se certe scuole, che hanno avuto una loro funzione rilevante in anni passati, oggi assolvano o meno a quella medesima funzione o se non sia il caso di trasferirle in zone dove effettivamente si siano create le ragioni e le premesse per la creazione e per l'esistenza di nuove scuole consimili.

TONELLO. Il fatto che il Ministero intenda risolvere il problema giuridico della regolarizzazione della Scuola del marmo dimostra, mi sembra, che la necessità di tale istituto è effettivamente sentita e che ad esso affluiscono numerosi allievi. Pertanto, sebbene, in linea di massima, lo scrupolo espresso dal collega Cermignani sia degno della massima considerazione, non mi pare che, nel caso concreto, esso abbia ragion d'essere e possa infirmare la fondatezza del provvedimento.

GIARDINA. Vorrei aggiungere anch'io una osservazione in risposta al quesito avanzato dal senatore Cermignani: poichè l'articolo 5 prevede che le norme contenute nel disegno di legge abbiano effetto retroattivo, se ne deve desumere che in passato la Scuola del marmo di Carrara ha effettivamente svolto una certa attività, tale da giustificare l'esigenza, a cui intende soddisfare il provvedimento in esame, di sanare giuridicamente la situazione irregolare oggi esistente sia nei confronti dei docenti, sia nei confronti dei titoli conseguiti dagli allievi delle Scuole, al termine dei corsi.

LAMBERTI. Nonostante le eccezioni sollevate dal senatore Cermignani, su un punto ritengo che siamo tutti d'accordo, cioè sulla

necessità di sanare quella situazione irregolare che è stata delineata dal relatore.

Il fatto che il senatore Cermignani chiedesse se questi insegnanti possono essere trasferiti, significa implicitamente che la loro posizione dev'essere regolarizzata, e allora è chiaro che bisogna anche regolarizzare la posizione degli alunni che hanno conseguito dei titoli ai quali legittimamente annessavano un valore che in effetti non hanno.

Ma per quel che concerne il dubbio avanzato dal senatore Cermignani circa l'opportunità di mantenere in vita l'Istituto, alla considerazione che faceva poc'anzi il senatore Torello, cioè che se il Ministero ha fatto la proposta, possiamo ritenere che a Carrara ci sia bisogno di un'Accademia di belle arti, vorrei aggiungere un altro rilievo.

Come ha accennato il relatore, fra l'attuale Scuola del marmo e la futura Accademia non c'è differenza sostanziale, in quanto la Scuola del marmo funziona già come un'Accademia. Non si tratta, insomma, di creare nuovi corsi o di aggiungere nuove classi, sia pure limitate alla scultura, poichè, sostanzialmente, la Scuola del marmo può considerarsi già un'Accademia, salvo per quanto riguarda la denominazione. Se non vi fosse un adeguato afflusso di allievi, si porrebbe il problema di sopprimere la Scuola e non già di vedere se la Scuola del marmo debba o non trasformarsi in Accademia. Sono quindi del parere che il disegno di legge debba essere accolto.

CANONICA. Voglio dare una spiegazione che credo necessaria. A mio avviso, nè l'Accademia nè la Scuola del marmo hanno ragione di esistere, perchè a trattare il marmo non si impara nelle scuole, ma nelle botteghe, nè sono sufficienti, per conseguire buoni risultati, poche settimane o mesi o anche anni di corso, con insegnanti che probabilmente non conoscono neanche essi il mestiere, dato che assai rari sono in Italia gli scultori che sappiano effettivamente lavorare il marmo. Io che ho frequentato le botteghe artigiane fin dall'infanzia, posso dirvi che soltanto attraverso quel tirocinio, continuato per lunghi anni, si può acquisire la tecnica necessaria: con tutto ciò pochi sono quelli che riescono perchè alla intensa preparazione tecnica deve accompagnarsi un particolare talento.

Siamo in condizioni disastrose, in questo campo. Come dicevo prima, ci sono dei professori che non sanno neanche tenere la creta in mano; del resto, posso citarvi, ad esempio, quanto è accaduto, alcune settimane fa, a proposito del busto dell'onorevole Bonomi, al quale ho dovuto io stesso apportare alcuni ritocchi. Mi sembra che l'esempio non richieda commenti!

Si spende tanto denaro per fare del male all'arte! Si lasci che i giovani vadano in bottega, come un tempo! Dall'artigianato sono venuti i veri artisti, e chi vuole imparare veramente, deve apprendere il mestiere, perchè quello dello scultore è in primo luogo un mestiere, senza il quale è vana la genialità creativa. Altrettanto, del resto, potrebbe dirsi per la pittura. Quel mestiere, quella abilità tecnica, quella preparazione si sono oggi perduti, e ne vediamo le conseguenze nei prodotti artistici dei nostri giorni.

Ora, per tornare all'argomento che oggi ci occupa, Carrara abbonda di botteghe artigiane e di studi di scultori, nei quali si eseguono lavori originali o copie che vengono inviati in ogni parte del mondo. Quale scuola migliore potrebbe desiderare chi intenda dedicarsi alla scultura? O si preferisce mantenere degli oziosi ed incapaci, elargendo milioni che non potranno portare alcun beneficio all'arte?

FILIPPINI. Premesso che io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, desidererei sapere se è proprio necessario mutare la denominazione dell'Istituto in questione e da « Scuola del marmo » ad « Accademia di belle arti ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta di trasformare la Scuola in Accademia è stata determinata dal fatto che la Scuola del marmo di Carrara non aveva le caratteristiche di una scuola di mestiere, ma aveva piuttosto la fisionomia di Accademia; dal momento, quindi, che essa viene strutturalmente assimilata alle altre Accademie, appare naturale e conseguente che ne assuma anche la denominazione.

MAGRÌ. Desidererei un chiarimento: da quanto si può desumere dal testo dell'articolo 1 del disegno di legge, l'Accademia di belle arti esisteva già, di fatto, nel 1923, mentre non si comprende se il Liceo annesso all'Accademia

debba rappresentare una nuova istituzione o se esso funzioni già attualmente.

RUSSO, relatore. Come ho detto prima, la Scuola del marmo comprendeva due corsi quadriennali paralleli, rispettivamente per la figura e per l'ornato e architettura, ed un corso preparatorio triennale, istituito dopo il 1923 dal Comune. Per uniformare la Scuola del marmo agli altri istituti analoghi, si è distinta l'Accademia, che avrà il solo corso di scultura, dal corso preparatorio, che verrà a configurarsi come Liceo artistico.

MAGRÌ. Ai chiarimenti forniti dal relatore vorrei aggiungere quanto si legge, al riguardo, nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge alla Camera dei deputati. Essa dice: «... fu successivamente aggiunto, per accordi col Comune, un corso preparatorio interno della durata di tre anni.

«Il nuovo ordinamento del 1923 non soddisfece l'ambiente artistico carrarese e particolari esigenze indussero il Ministero della pubblica istruzione a proporre, già nel 1940, la trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti — col solo corso di scultura — con annesso Liceo artistico.

«Il progetto di trasformazione, che già ricevette nel 1942 l'approvazione del Ministero delle finanze, fu, però, sospeso nel momento in cui stava per essere tradotto in provvedimento di legge, in seguito al divieto del Governo di procedere a riforme e riordinamenti di servizi durante il periodo della guerra».

Si tratterebbe, quindi, in altri termini, di riprendere la proposta del 1940, dando al corso preparatorio la configurazione di Liceo artistico, annesso all'Accademia già esistente.

PRESIDENTE. Le finalità del disegno di legge sono espresse chiaramente, a mio avviso, nella relazione, citata dal senatore Magrì, dove si legge: «Dette trasformazioni sono ispirate al duplice criterio di uniformare gli insegnamenti della Accademia di belle arti e del Liceo artistico di Carrara agli organici previsti per tutti gli Istituti di istruzione artistica di pari ordine e grado, ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e di evitare l'istituzione di nuove cattedre».

Il disegno di legge ha perciò un fine positivo, che è quello di uniformare l'Accademia di

Carrara alle altre, ed un fine negativo, cioè di evitare la istituzione di nuove cattedre. Mentre su quest'ultimo fine ritengo che tutti possiamo essere d'accordo, si potrà piuttosto discutere sulla opportunità o meno di sancire l'assimilazione assoluta dell'Accademia di Carrara agli altri istituti analoghi. A questo problema si aggiunge poi l'altro, di sanare eventualmente la situazione di fatto e di diritto determinata dall'attività svolta dalla Scuola del marmo dal 1940 ad oggi, in seguito alla quale sono stati rilasciati agli allievi diplomi giuridicamente privi di valore.

BANFI. Se ben ricordo, la Scuola del marmo ha una antica origine, che può identificarsi nella circostanza che a Carrara la popolazione vive a contatto col marmo e pertanto i lavoratori di questa pietra aspirano a perfezionare la loro capacità e a migliorare la loro istruzione artistica. Il collega senatore Canonica consentirà, credo, che l'ambiente di Carrara è il più favorevole per imparare a trattare il marmo.

La Scuola del marmo, prima del 1923, doveva avere un carattere un po' empirico, tanto è vero che in quell'anno si è sentita la necessità, da un lato di organizzare i corsi superiori e dall'altro, da parte del Comune, di istituire un corso preparatorio corrispondente al Liceo artistico. Siamo dunque di fronte ad un processo di sviluppo naturale di questa scuola voluto dallo stesso comune di Carrara, che ha avvertito l'esigenza di permettere una migliore preparazione dei giovani che intendessero entrare nell'Accademia, ai cui corsi, dal canto suo, il Ministero fin dal 1923 ha dato conformazione più organica e completa. Tuttavia è evidente che questi due istituti, corso preparatorio promosso dal Comune e Accademia organizzata dal Ministero, non si coordinavano l'uno con l'altro, per cui il Ministero si è prospettata l'opportunità di equiparare la Scuola del marmo a tutte le altre Accademie. Si trattava quindi da un lato di dare alla Scuola la denominazione ufficiale di tutte le scuole d'arte, e dall'altro di organizzare il nuovo istituto secondo la struttura delle predette scuole d'arte: Liceo artistico e Accademia. Con ciò non intendo dire che una analogia strutturale non sussistesse già, ma, in effetti, la Scuola del marmo aveva una configurazione disorganica, tanto che non solo

la posizione degli insegnanti non era pari a quella degli insegnanti delle altre Accademie, ma agli allievi licenziati non si concedevano titoli di uguale valore a quelli concessi agli allievi delle altre Accademie, per quanto essi seguissero corsi equipollenti.

Mi pare dunque che il provvedimento in esame sani una situazione diventata irregolare di fatto ma che fin dal principio aveva tutti gli elementi per trovare una consacrazione giuridica: a ciò provvede appunto il disegno di legge, mediante la creazione di un'Accademia limitata alla sola scultura, e quindi attribuendo alla Scuola del marmo la stessa denominazione che spetta a tutte le scuole d'arte di carattere affine.

Conseguentemente, ritengo che il dubbio espresso dal collega Cernignani, non abbia ragion d'essere poichè, a mio avviso, se a Carrara è sorta questa scuola, ciò è avvenuto proprio per soddisfare una concreta esigenza locale. Di scalpellini che fanno gli scultori a Carrara credo ve ne siano una quantità: dare loro una cultura più ampia e la possibilità di sviluppare e migliorare la loro arte è stato, ritengo, lo scopo antico di questa istituzione la cui attività si vuole normalizzare con il disegno di legge in esame, regolarizzando inoltre la posizione dei suoi insegnanti.

FILIPPINI. Desidererei sapere quale maggior onere importerà l'applicazione del provvedimento.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poichè di fatto già esistono l'Accademia ed il Liceo, i quali hanno rilasciato titoli fin dal 1943, la regolarizzazione di tale stato di fatto non importa alcun nuovo onere finanziario.

FILIPPINI. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario. Se la sua risposta fosse stata diversa, avrei dovuto osservare che l'articolo 5 della legge avrebbe potuto avere gravi conseguenze, in quanto esso stabilisce che gli effetti del provvedimento decorrono dal 16 ottobre 1940.

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore Filippini che, come ho già comunicato, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge, in quanto esso non reca aggravio di spese.

CANONICA. Mi sia consentito di richiamare l'attenzione dei colleghi sulle argomentazioni da me svolte poco fa. Le poche ore di insegnamento settimanale impartito nelle Accademie non possono consentire all'allievo di ottenere buoni risultati. Per imparare a trattare il marmo occorre una lunga e tenace fatica: durante il mio tirocinio, ricordo che mi alzavo alle 5 del mattino, lavoravo il marmo 3 o 4 ore, poi andavo all'Accademia, e quindi torravvo ancora al marmo. Il marmo è una pietra la cui lavorazione presenta difficoltà straordinarie, esigendo la massima delicatezza e precisione tecnica. A Carrara vi sono in abbondanza elementi esperti alla cui scuola i giovani possono effettivamente imparare il mestiere. D'altra parte, troppo spesso l'insegnamento nelle Accademie è in mano di persone scarsamente competenti ed abili: la situazione, poi, è aggravata dal fatto che la maggior parte dei critici d'arte sono dei letterati, i quali ignorano, generalmente, i principi stessi della tecnica della scultura. Così stando le cose, se si volesse insistere nell'incrementare e potenziare le scuole d'arte, occorrerebbe, quanto meno, affidarle a docenti più preparati ed esperti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Accademia di belle arti di Carrara, conservata con lo stesso titolo come Scuola del marmo ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è trasformata, ad ogni effetto, in Accademia di belle arti con annesso Liceo artistico.

La nuova Accademia di belle arti è costituita dal solo corso di scultura della durata di quattro anni.

(È approvato).

Art. 2.

L'organico del personale insegnante dell'Accademia di belle arti di Carrara con annesso Liceo artistico è stabilito dall'allegata tabella firmata dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro.

ORGANICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

PERSONALE TITOLARE.

1. — Insegnante di scultura di II classe, gruppo A, gradi dall'VIII al V.
2. — Insegnante di anatomia artistica di V classe, gruppo A, gradi dall'XI al VII.

ORGANICO DEL LICEO ARTISTICO

PERSONALE TITOLARE.

1. — Insegnante di figura disegnata di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
2. — Insegnante di ornato disegnato di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
3. — Insegnante di figura ed ornato modellato di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
4. — Insegnante di disegno geometrico, prospettiva ed architettura di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
5. — Insegnante di letteratura italiana e storia di IV classe, gruppo A, gradi dal X al VI.
6. — Insegnante di storia dell'arte di V classe, gruppo A, gradi dall'XI al VII, con l'incarico dell'insegnamento nell'Accademia di belle arti.

PERSONALE NON DI RUOLO.

1. — Insegnante incaricato di matematica e fisica.
2. — Insegnante incaricato di scienze naturali, chimica e geografia.

Metto ai voti l'articolo 2, con la tabella allegata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 3.

Per l'insegnamento della matematica e fisica e per quello di scienze naturali, chimica e geografia nel Liceo artistico si provvederà per incarico in deroga a quanto disposto dall'articolo 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

(È approvato).

Art. 4.

Gli insegnanti di ruolo attualmente in servizio presso l'anzidetta Accademia verranno inquadrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nelle nuove cattedre conservando il grado e l'anzianità acquisiti.

(È approvato).

Art. 5.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 16 ottobre 1940.

(È approvato).

Art. 6.

Alle spese relative all'attuazione della presente legge, che non comporta nuovi oneri, sarà fatto luogo con gli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.